



COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 105 del 30-09-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA BIETTI -
DEFINIZIONE CANONE.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore 11:20 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

PIANA Gian Carlo	<i>SINDACO</i>	Presente
Carminati Fabio	<i>VICE SINDACO</i>	Presente
PARATI Massimo	<i>ASSESSORE</i>	Assente
SIGNORELLI Serena	<i>ASSESSORE</i>	Assente
DANESI Sabina	<i>ASSESSORE</i>	Presente

Totale presenti 3

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE **Avv. Federica PARRINO** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Gian Carlo PIANA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA BIETTI - DEFINIZIONE CANONE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione n° 92 del 11/10/2018 la Giunta Comunale ha prorogato di un anno la durata della convenzione in essere per la gestione del campo sportivo comunale di via Bietti e che pertanto la stessa verrà a scadere il 18.10.2019;

RILEVATO che è intendimento della Amministrazione Comunale incentivare la promozione e partecipazione allo sport, in particolar modo dei giovani, affidando la gestione dei relativi impianti con carattere prioritario all'associazionismo sportivo locale, atteso l'alto valore sociale da riconoscere a tali associazioni e gruppi sportivi nello sviluppo delle attività sportive, oltre che nella valorizzazione e nel miglior utilizzo possibile delle strutture sportive.

VISTA la legge regionale 1 ottobre 2014, N. 26 recante "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive e dell'impiantistica sportiva;

RILEVATO che gli Enti Pubblici, in particolare gli Enti Locali, proprietari della maggior parte degli impianti sportivi di uso pubblico sul territorio regionale, spesso preferiscono affidare a terzi la gestione dei propri impianti e che, al riguardo, Regione Lombardia ha approvato la l.r. 14 dicembre 2006, n. 27 "Disciplina delle modalità di affidamento a terzi per la gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali" che in tema:

- individua nell'associazionismo sportivo il preferibile gestore che, con minori spese e maggiore efficienza, contribuisca al mantenimento di una effettiva "funzione pubblica" dell'impianto sportivo;
- nel rispetto del principio di semplificazione e dell'autonomia decisionale degli Enti Locali, ha definito modalità e criteri di affidamento in gestione degli impianti, inclusi gli impianti pertinenti alle scuole in orari diversi da quelli scolastici.

VISTO l'art. 2 della legge regionale 27 del 2006 che nell'individuare i soggetti affidatari stabilisce che:

- Gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata.

VISTO, inoltre, l'art. 5 della citata legge in base alla quale: Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dell'incarico di gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica ad associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili, e società a capitale interamente pubblico, da loro costituite.

VISTO l'art. 90 della legge n. 289/2002 (l. finanziaria 2003) in base al quale: Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune;

RITENUTO di salvaguardare i principi di trasparenza ed imparzialità consentendo a tutte le associazioni sportive del territorio interessate alla gestione di partecipare ad una procedura di gara per l'affidamento;

VISTO il parere della Corte dei Conti Lombardia n° 349/2011 in merito alla possibilità di riconoscere contributi per la gestione;

RICHIAMATO il provvedimento di Consiglio Comunale n. 35 del 07.09.2019, con il quale è stato deliberato di subordinare la concessione alle seguenti condizioni:

- per ogni attività svolta il concessionario ha l'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni, concessioni, licenze, ecc. secondo le norme vigenti; la gestione dell'impianto deve essere effettuata nel pieno rispetto della normativa vigente con l'adozione di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate
- il concessionario deve impegnarsi ad assicurare la possibilità di iscrizione e la fruizione di tutti i servizi erogati nella struttura a tutti i cittadini residenti che ne facciano richiesta,
- il concessionario, oltre a promuovere l'attività sportiva dei propri associati, deve rendersi disponibile, in accordo con il Comune, ad attuare proposte rispondenti alle esigenze di formazione, di mantenimento e di recupero di attività sportive e motorie relativamente alle diverse fasce di età di utenti: bambini, ragazzi, giovani, adulti, anziani
- alla scadenza della concessione gli immobili e gli impianti dovranno essere riconsegnati in buono stato di conservazione e manutenzione, senza alcun onere di qualsivoglia genere per il Comune, restando acquisite di diritto gratuitamente al Comune le addizioni e migliorie apportate,
- il Comune potrà, previa regolari contestazioni, dichiarare la decadenza della concessione in qualsiasi momento qualora non si ottemperi agli obblighi pattuiti;
- il Concessionario dovrà accollarsi le spese relative alla gestione della struttura restando a carico dell'amministrazione comunale le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto;
- il Comune provvederà all'erogazione di un contributo annuo di €. 15.000,00 per il sostegno dell'attività svolta dall'associazione in ragione dello svolgimento di attività nell'interesse della comunità insediata sul territorio e delle spese di gestione della struttura, nonché in relazione all'abbattimento delle quote di iscrizione;

CONSIDERATO che con medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di convenzione disciplinante il rapporto tra Comune e Associazione inerente le condizioni di gestione degli impianti in argomento ed è stato disposto di procedere all'affidamento mediante procedura ristretta alle Associazioni sportive valorizzando le forme collaborative tra le stesse;

RAVVISATA l'opportunità di determinare il canone previsto all'art. 8 della citata convenzione in €. 300,00;

PRESO ATTO dei pareri dei Responsabili dei settori a norma dell'art. 49 del TUEL D.Lgs 267/00;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e resi per alzata di mano

DELIBERA

Di recepire le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di prendere atto di quanto deliberato con provvedimento di Consiglio Comunale n. 35 del 07.09.2019, con il quale sono state stabilite le procedure di aggiudicazione per la gestione degli impianti sportivi di via Bietti ed è stato approvato lo schema di convenzione disciplinante il rapporto tra Comune e Associazione;

Di determinare il canone previsto all'art. 8 della citata convenzione in €. 300,00;

Di demandare al responsabile dell'Area III – Gestione del Territorio la predisposizione degli atti necessari all'aggiudicazione della gestione delle strutture sportive comunali in via Bietti mediante procedura ristretta alle Associazioni sportive valorizzando le forme collaborative tra le stesse.

Successivamente, con unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/2000

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il SINDACO
Gian Carlo PIANA

Il SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Federica PARRINO

La presente viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune e Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì,

Il Segretario Comunale
Avv. Federica PARRINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio

è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì,

Il Segretario Comunale
Avv. Federica PARRINO
